



STATUTO ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO O.N.L.U.S.

Art. 1 Costituzione

1. E' corrente in Camisano Vicentino (VI), in Via Brigata Orobica n. 9 int. 1, l'associazione denominata Veneti nel Mondo - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'acronimo ONLUS seguirà sempre la denominazione dell'associazione nelle comunicazioni rivolte al pubblico e nel segno distintivo.
3. L'associazione Veneti nel Mondo:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a) primo comma del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e da quelle direttamente connesse;
 - ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto, in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito il competente organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:

- si propone di prestare ampia e diffusa assistenza e tutela dei diritti civili a favore dei Veneti che risiedono all'estero e di quelli che intendono rimpatriare;
- di valorizzare la natura e dell'ambiente del territorio veneto promuovendone anche la cultura, l'arte e le tradizioni, valorizzando i suoi beni d'interesse artistico e storico;
- di svolgere attività di formazione per diffondere i detti valori.

Per il raggiungimento di queste finalità l'associazione opera in particolare nei seguente ambiti:

- a. Collegamento tra i veneti emigrati e le loro famiglie favorendo, tra loro, sempre più frequenti contatti nei modi più opportuni, anche con l'ausilio della pubblicazione di periodici, sussidi audiovisivi, strumenti e programmi informatici e di ogni altro mezzo;
- b. Promozione in Italia e all'Estero d'iniziativa idonee ad aggregare i veneti, con la costituzione di circoli, associazioni e simili che faranno parte integrante del presente organismo e saranno disciplinati con apposite disposizioni regolamentari;
- c. Studio dei problemi dell'emigrazione, specie per quanto attiene la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della persona o della famiglia dell'emigrato o di chi rimpatria;
- d. Ogni altra attività di carattere assistenziale, culturale, formativo e informativo a favore degli emigrati e di chi rimpatria;
- e. Aggiornamento costante delle informazioni sui veneti nel mondo;
- f. Documentazione del lavoro e delle attività degli emigrati all'estero;
- g. Assistenza, d'intesa con altre istituzioni, agli emigrati veneti e loro discendenti che rimpatriano;
- h. Realizzazione d'iniziativa, in collaborazione con Enti Pubblici e non operanti a livello comunale, provinciale e regionale, a favore degli emigrati;
- i. Realizzazione di pubblicazioni scritte, video e telematiche per conseguire i fini sociali;
- l. Esecuzione di progetti, incarichi od attività operative affidate da parte di Organi nazionali, regionali, provinciali in materie affini agli scopi dell'Associazione;
- m. Azioni atte a favorire la ricerca, la conservazione, la tutela, la divulgazione della memoria storica dell'emigrazione veneta, in Italia e nel mondo, curando la creazione ed il rafforzamento di rapporti affettivi, culturali e sociali tra le due componenti della comunità veneta, quella degli emigrati e loro discendenti e quella dei residenti.

2. Per il conseguimento delle finalità statutarie l'associazione potrà promuovere e coordinare gli interventi di solidarietà di altri organismi e collaborare con Uffici e Istituzioni interessati.

Art. 3 Soci

1. I soci si distinguono in fondatori ed ordinari.

Sono soci fondatori quelli che hanno fondato l'associazione e che, come tali, sono elencati nell'atto costitutivo.

Possono essere soci ordinari quanti tra Enti Pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ed all'Estero, vi aderiscono nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell'associazione e che vengono ammessi dal Consiglio direttivo senza discriminazione di qualsiasi natura.

E' espressamente esclusa la trasmissibilità della quota ad altri associati o a terzi.

La titolarità della quota associativa non attribuisce alcun diritto di carattere patrimoniale sul patrimonio dell'associazione.

2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere data per un periodo limitato.

5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale per almeno due anni consecutivi;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'arbitro il quale decide in via definitiva.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega se maggiori d'età e in regola con il versamento della propria quota, come da art. 16 del presente Statuto, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 Circoli provinciali

1. I soci residenti in ciascuna delle Province della Regione Veneto potranno costituire a livello provinciale dei Circoli Veneti nel Mondo.

2. L'assemblea dei soci di ciascun Circolo provinciale provvederà ad eleggere un Segretario provinciale di Circolo.

3. I nuovi circoli ed il segretario eletto, saranno riconosciuti e ratificati dal Consiglio direttivo.

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Segretario Generale.

Art. 7 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, con voto consultivo, tutti i veneti emigrati ed ex emigranti, che non facciano parte dei soci ordinari dell'associazione.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. E' convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno due terzi dei soci fondatori e ordinari, entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Le riunioni sono convocate mediante avviso affisso presso la sede dell'associazione, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data e l'ora della convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà rimanere affisso nei 30 giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea. Dell'avvenuto deposito dell'avviso di convocazione dovrà essere data comunicazione a tutti i soci con i mezzi più idonei. Detta comunicazione potrà essere effettuata con pubblicazione di apposito avviso sulla stampa periodica dell'associazione inviata ai soci almeno 20 giorni prima della riunione nonché sul sito internet dell'associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Segretario Generale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7. Le deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto presenti.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il rendiconto annuale consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 20;
 - scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto sino a un massimo di 12 membri.
Hanno diritto ad assumere la carica di consigliere i Segretari provinciali di circolo. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Le riunioni sono convocate dal Segretario generale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) al domicilio di ciascun consigliere.
In caso di necessità od urgenza il Segretario Generale può convocare il Consiglio direttivo con preavviso di 2 giorni.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente e nominare il Segretario Generale tra i propri membri;
 - conferire ai propri membri le deleghe dei poteri direttivi;
 - adottare tutte le deliberazioni necessarie per il conseguimento dei fini sociali in attuazione delle direttive fissate dall'assemblea;
 - individuare le linee di indirizzo e di programma dell'associazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- predisporre annualmente il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- riconoscere e ratificare la formazione dei nuovi circoli di cui all'art. 5 del presente Statuto.
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Segretario generale per motivi di necessità e di urgenza;
- determinare l'importo della quota annuale d'iscrizione.

Art. 9 Consiglieri

1. Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o alcune di esse a uno o più consiglieri.
Qualora nel quinquennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo la surrogazione è effettuata dal Consiglio per cooptazione e la persona cooptata rimane in carica fino alla prima assemblea utile.
2. Le persone elette ad una carica nel corso del quinquennio cessano dalla carica assieme a quelle nominate all'inizio del medesimo.

Art.10 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti e coordina l'attività sociale, vigilando sul rispetto delle norme statutarie.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Art.11 Segretario generale

1. Il Segretario generale è il legale rappresentante dell'associazione. Egli convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo e ne dirige i lavori. In caso di necessità ed urgenza il Segretario generale può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio. Tali provvedimenti sono sottoposti al Consiglio direttivo per la ratifica nella prima riunione successiva.
2. Inoltre, il Segretario generale coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.
3. In caso di assenza od impedimento del Segretario generale ne assume le funzioni il consigliere più anziano di età.

Art.12 Arbitro

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli associati o tra l'associazione e gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un arbitro amichevole compositore che emetterà un lodo inappellabile e senza formalità di procedura.
2. La determinazione dell'arbitro avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. L'arbitro deve essere designato dalle parti di comune accordo. In caso di disaccordo la designazione spetterà al presidente del Tribunale di Vicenza su istanza della parte più diligente.

Art.13 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite e onorifiche, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art.14 Risorse economiche

1. L'associazione provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:
 - a - Il provento derivante dalla riscossione delle quote di adesione annuali dei soci ordinari nella misura determinata dal Consiglio direttivo;
 - b - I contributi della Comunità Europea, di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni di Enti locali o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al

sostegno di specifici e documentati programmi da realizzarsi nell'ambito dei fini statutari;

c - I contributi ordinari e straordinari che siano versati da chi associato o terzo, intenda sostenere le attività dell'associazione;

d - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

e - Donazioni e lasciti testamentari;

f - Introiti derivanti da convenzioni;

g - Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

h - Ogni altro provento derivante dallo svolgimento dell'attività associativa compatibile con le finalità sociali dell'associazione in quanto ONLUS.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito, di cui all'art. 19 del presente Statuto, stabilito dal Consiglio direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art.15 Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 8 ultimo comma del presente Statuto. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16 Rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.

4. Il Consiglio predispone il conto consuntivo annuale dell'associazione e lo sottopone all'assemblea entro il 30 giugno per l'approvazione.

Art.17 Utili

1. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per l'attuazione dell'attività istituzionale. L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o risorse o capitale nel corso delle sue attività.

Art.18 Cassiere

1. Le funzioni di cassiere dell'Ente sono affidate ad un Istituto di Credito in forza di apposita convenzione approvata dal Consiglio direttivo.

Art.19 Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.20 Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

1. L'assemblea, che delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in merito alla devoluzione del patrimonio sociale.

2. Il patrimonio deve essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 62, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare alla disciplina delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al d.l. 4.12.1997 n. 460 e successive modificazioni, nonché alle norme del Codice Civile.